

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 gennaio 2008 (01.02)

5673/08

Fascicolo interistituzionale: 2007/0028 (COD)

COMPET 26 ECO 13 ENT 13 MI 29 CODEC 82

### **NOTA**

del: Segretariato del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 6313/07 COMPET 51 ECO 25 ENT 24 MI 40 - COM(2007) 36 defin.

+ REV 1 (fr,de,en)

Oggetto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

Si allega per le delegazioni un progetto riveduto di testo di compromesso elaborato dalla presidenza in previsione della riunione del Gruppo "Competitività e crescita" (Addetti) del 29 gennaio 2008. Il testo si basa sui dibattiti svoltisi in sede di Gruppo il 21 gennaio 2008 sul documento di seduta 5317/08 ed integra altresì elementi di compromesso scaturiti dai contatti con il Parlamento europeo.

Sono riportate tra parentesi quadre le parti di testo sulle quali permangono incertezze o per le quali è proposta una formulazione alternativa.

Si informano le delegazioni che, come di consueto, il testo nuovo rispetto alla proposta della Commissione è riportato in **grassetto/sottolineato** e le soppressioni sono contraddistinte dal barrato.

Rimane intesa la riserva generale di tutte le delegazioni.

Le delegazioni FR, MT e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.

5673/08 bar/MAS/mr/T DG C 1

### Proposta di

### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura [...] degli Stati membri in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci.

GU C [...], del [...], pag. [...].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C [...], del [...], pag. [...].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU C [...], del [...], pag. [...].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU C [...], del [...], pag. [...].

- In assenza di armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle <u>loro</u> autorità <u>competenti</u> [...] qualora [...] <u>ai prodotti</u> provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzati vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che [...] <u>detti prodotti</u> devono soddisfare, ad esempio quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato CE, anche qualora dette norme <u>tecniche</u> si applichino indistintamente a tutti i prodotti.
- (2 bis) Il principio di reciproco riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci nell'UE. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti a misure di armonizzazione a livello comunitario o ad aspetti dei prodotti che esulano dal campo di applicazione delle misure di armonizzazione. Conformemente a tale principio, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche diverse da quelle cui devono ottemperare i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati all'articolo 30 del trattato o basate su esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito.
- Sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda la corretta applicazione del principio di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. Occorre pertanto stabilire procedure le quali riducano al minimo la possibilità che tali norme tecniche determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri determina ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro [...] o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio.

- (4) Inoltre le autorità [...] <u>competenti</u> non dispongono di procedure idonee che consentano di applicare le proprie norme tecniche a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. L'assenza di tali procedure compromette la loro capacità di valutare la conformità dei prodotti secondo quanto disposto dal trattato.
- (5) La risoluzione del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento<sup>5</sup> ha preso atto del fatto che gli operatori economici e i cittadini non sempre si avvalgono pienamente e correttamente del reciproco riconoscimento perché non sono sufficientemente consapevoli di questo principio e delle sue conseguenze pratiche. Essa ha invitato gli Stati membri a elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici e ai cittadini un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento, affrontando tra l'altro efficacemente le richieste degli operatori economici e dei cittadini e rispondendovi con rapidità.
- (6) [...]. Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l'importanza di imprimere rinnovato slancio al mercato interno delle merci potenziando il riconoscimento reciproco, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di tutela dei consumatori. Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha sottolineato che l'ulteriore rafforzamento delle quattro libertà del mercato interno (libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali) e il miglioramento del suo funzionamento rimangono fattori fondamentali per la crescita, la competitività e l'occupazione.
- (7) Il regolare funzionamento del mercato interno dei beni richiede strumenti idonei e trasparenti per risolvere i problemi derivanti dall'applicazione delle norme tecniche [...] <u>di</u> <u>uno Stato membro</u> a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- (8) [...][soppresso]

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle norme tecniche, ove opportuno, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU C 141 del 19.05.2000, pag. 5.

(8 bis) Gli ostacoli agli scambi possono anche derivare da altri tipi di misure vietate a norma dell'articolo 28 del trattato. Tali misure includono, ad esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici<sup>6</sup>o gli obblighi di usare le lingue nazionali. Tuttavia, tali misure, che possono ostacolare la libera circolazione delle merci, non costituiscono una norma tecnica ai sensi del presente regolamento e non rientrano quindi nel suo campo di applicazione.

[...].

[...] [...].

(8 ter) Le norme tecniche ai sensi del presente regolamento sono talvolta applicate durante e mediante la procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria, prevista dalla legislazione degli Stati membri e con cui, prima che il prodotto o tipo di prodotto possa essere immesso sul mercato di uno Stato membro o parte di esso, l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe dare la sua approvazione formale a seguito della presentazione di una domanda da parte del richiedente. L'esistenza di siffatta procedura limita di per sé la libera circolazione dei prodotti. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione dei prodotti

-

GU L 134 del 30.04.2004, pag. 114.

BE, IT: riserva sui considerando da 8 ter a 8 quinquies. Si veda anche la corrispondente nota in calce all'articolo 3.

nel mercato interno, una procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria dovrebbe perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario e dovrebbe essere proporzionata e non discriminatoria, ossia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. La conformità di tale procedura al principio di proporzionalità dovrebbe essere valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

[...].

(8 quinquies) L'obbligo di autorizzazione preventiva non dovrebbe, in quanto tale, costituire una norma tecnica ai sensi del presente regolamento, cosicché la decisione di escludere un prodotto dal mercato poiché non dispone di un'autorizzazione preventiva valida non costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. Qualora tuttavia sia stata presentata la domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria per un prodotto, qualunque decisione intesa a respingere la domanda sulla base di una norma tecnica dovrebbe essere trattata conformemente al presente regolamento, cosicché il richiedente benefici della protezione procedurale prevista dal medesimo.

(8 sexies) Le armi sono prodotti che possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone e la pubblica sicurezza degli Stati membri. Vari tipi specifici di armi legalmente commercializzati in un altro Stato membro possono, ai fini della protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché della prevenzione della criminalità, essere soggetti e misure nazionali restrittive in un altro Stato membro. Tali misure possono consistere in controlli ed autorizzazioni specifici prima che le armi legalmente commercializzate in un altro Stato membro siano immesse sul mercato nazionale o, in determinati casi, in un divieto totale di produzione e di commercializzazione. [...] Pertanto, è necessario che gli Stati membri siano autorizzati ad impedire l'immissione di armi sul mercato nazionale sino al completo soddisfacimento dei requisiti procedurali nazionali.

[La direttiva 91/477/CEE prescrive che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della medesima e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite, e di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato membro in questione lo permettano. La direttiva consente altresì agli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle in essa previste, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2 della medesima. Pertanto, essendo oggetto di armonizzazione, tali armi non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.]

- (9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>8</sup> precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori con riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti di sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. Essa conferisce altresì alle autorità il potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. [...] E' pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento [...] le misure adottate dalle autorità [...] competenti degli Stati membri in virtù delle loro leggi [...] di attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE.
- (10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>9</sup>, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che esiga un intervento rapido intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità [...] competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

<sup>8</sup> GU L 11 del 15.01.2002, pag. 4.

5673/08 bar/MAS/mr/T 8 ALLEGATO DG C 1

GU L 31 del 1°.02.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

- (11) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>10</sup> fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente, e a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che l'operatore economico ponga rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa. [...] È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità [...] degli Stati membri a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (12) La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) prevede una procedura di autorizzazione per la messa in servizio del materiale rotabile esistente, lasciando un margine per l'applicazione di alcune norme [...] degli Stati membri. Le misure adottate dalle autorità [...] competenti a norma dell'articolo 14 di tale direttiva dovrebbero pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

-

GU L 191 del 28.05.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 (GU L 136 del 24.05.2006, pag. 3).

- (13) La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità<sup>11</sup> e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale<sup>12</sup> prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l'adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i sistemi e [...] <u>i componenti di interoperabilità</u> che rientrano nel campo di applicazione di tali direttive.
- (13 bis) Il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti]<sup>13</sup> istituisce un sistema di accreditamento che assicura le reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero più respingere i verbali di prova e i certificati rilasciati da organismi accreditati di valutazione della conformità a motivo dell'incompetenza di questi ultimi. Inoltre, gli Stati membri potranno altresì accettare verbali di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità, conformemente al diritto comunitario.
- che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica riguardante qualsiasi prodotto, inclusi i prodotti agricoli e della pesca, comunicando brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica. E' tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di una siffatta regola tecnica, il principio di reciproco riconoscimento sia applicato correttamente in singoli casi a specifici prodotti. Il presente regolamento stabilisce una procedura volta all'applicazione del principio di

<sup>13</sup> GU L ... del ..., pag. ....

5673/08

**ALLEGATO** 

bar/MAS/mr/T 10

GU L 235 del 17.09.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.04.2004, pag. 114).

GU L 110 del 20.04.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

reciproco riconoscimento in singoli casi, facendo obbligo alle autorità competenti di [...] indicare per quali motivi tecnici o scientifici uno specifico prodotto nella sua forma attuale non possa essere commercializzato in tale Stato membro, in conformità degli articoli 28 e 30 del trattato. [...] Il presente regolamento non pregiudica tuttavia la validità delle norme tecniche nazionali.

[...] Conformemente al principio di reciproco riconoscimento, la procedura stabilita nel presente regolamento dovrebbe prevedere che le autorità competenti comunichino [...] in ciascun caso all'operatore economico, sulla base dei pertinenti elementi tecnici o scientifici disponibili, che esistono motivi imperativi di interesse generale per imporre norme tecniche nazionali al prodotto o tipo di prodotto in questione e che non si può ricorrere a misure meno restrittive.

La comunicazione scritta dovrebbe consentire all'operatore economico di formulare osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione intesa a limitare l'accesso al mercato. In mancanza di una risposta da parte dell'operatore economico, nulla impedisce all'autorità competente di intervenire allo scadere del termine impartito.

(14 bis) Il concetto di "motivi imperativi di interesse generale" cui è fatto riferimento in talune disposizioni del presente regolamento è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 28 e 30 del trattato. Il concetto contempla, fra l'altro, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, la difesa dei consumatori, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio

finanziario del sistema previdenziale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di norme tecniche da parte delle autorità competenti. Tuttavia, l'applicazione non dovrebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, occorre rispettare sempre il principio di proporzionalità accertando se le autorità competenti abbiano scelto effettivamente la misura meno restrittiva.

- Nell'applicare la procedura stabilita nel presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro non dovrebbe ritirare dal mercato o limitare l'immissione sul mercato di un prodotto o tipo di prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. Tuttavia, è opportuno che le autorità competenti possano adottare misure provvisorie quando è richiesto un intervento rapido per impedire un pregiudizio alla sicurezza e alla salute degli utilizzatori. Tali misure provvisorie possono altresì essere adottate dalle autorità competenti al fine di evitare [...] l'immissione sul mercato [...] di un prodotto soggetto a un divieto totale di produzione e commercializzazione, per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione della criminalità. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, in ogni fase della procedura stabilita nel presente regolamento, a sospendere temporaneamente la commercializzazione nel loro territorio di un prodotto o tipo di prodotto in tali circostanze.
- (15) Ogni decisione [...] cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso [...] previsti, in modo che gli operatori economici possano adire il giudice nazionale competente [...].
- (15 bis) E' opportuno che anche l'operatore economico sia informato della disponibilità di meccanismi di risoluzione dei problemi di natura non giudiziaria, quali il sistema SOLVIT, al fine di evitare l'incertezza giuridica e le spese inerenti a un procedimento giudiziario.
- (15 ter) Quando un'autorità competente ha deciso di escludere un prodotto sulla base di una norma tecnica conformemente ai requisiti procedurali di cui al presente regolamento, qualsiasi ulteriore azione intrapresa in relazione a tale prodotto, basata su tale decisione e sulla medesima norma tecnica, non dovrebbe essere soggetta alle prescrizioni del presente regolamento.

- (16) È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali <u>in cui essi</u> giudicano [...] la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato nazionale a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro [o dell'imposizione di sanzioni] in base all'applicazione di una norma tecnica.
- (17) Ai fini del mercato interno dei beni è importante assicurare l'accessibilità delle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, in particolare le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e accurate sulle norme in vigore [...].
- (18) È quindi necessario attuare principi di semplificazione amministrativa, tra l'altro mediante l'istituzione di un sistema di punti di contatto per i prodotti. Questo dovrebbe essere concepito in modo che le imprese possano avere accesso alle informazioni in maniera corretta e trasparente, così da evitare ritardi, costi ed effetti dissuasivi derivanti dalle norme tecniche nazionali.
- Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere in grado di fornire [...] informazioni circa le <u>loro</u> norme tecniche nazionali, <u>e</u>

  l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento nel settore dei prodotti [...].

  [...]<sup>14</sup> I punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie ed essere incoraggiati a mettere a disposizione le informazioni anche su un sito web e in altre lingue comunitarie. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero [...] altresì avere la possibilità di fornire le necessarie [pertinenti] informazioni o osservazioni all'operatore economico durante la procedura stabilita nel presente regolamento.

PE/COMM.

La frase concernente la guida pratica ("practical guide") non è stata accettata dal PE e ha suscitato l'opposizione della Commissione. Alcune delegazioni (IT, MT, UK, RO) ritengono opportuno un documento inteso ad armonizzare l'attuazione del principio di reciproco riconoscimento. Il resto del considerando è una formulazione di compromesso elaborata con

- Dato che l'istituzione dei punti di contatto per i prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei [...] sistemi di regolamentazione degli Stati membri, detti punti di contatto [...] dovrebbero poter essere istituiti dagli Stati membri in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto per i prodotti a punti di contatto esistenti, istituiti a norma di altri strumenti comunitari, al fine di evitare un'inutile proliferazione di punti di contatto e semplificare le procedure amministrative. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter affidare il ruolo di punti di contatto per i prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a [punti di contatto esistenti, quali i centri nazionali SOLVIT,] camere di commercio, organizzazioni di categoria od organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico sia delle imprese sia delle autorità competenti.
- (21) [...][soppresso]
- (22) Occorre che gli Stati membri e la Commissione <u>siano incoraggiati a</u> operare in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale impiegato presso i punti di contatto per i prodotti.
- (23) Nell'ottica dello sviluppo e della creazione di un servizio paneuropeo di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)<sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62; versione rettificata nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

- É opportuno istituire meccanismi affidabili [...] ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull'[...] applicazione del presente regolamento al fine di accrescere la conoscenza del funzionamento del mercato interno dei beni nei settori non armonizzati ed assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia correttamente applicato dalle autorità competenti degli Stati membri. [Tali meccanismi non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.]
- (24 bis) Il presente regolamento si applica solo ai prodotti o [...] a loro caratteristiche specifiche che non sono oggetto di misure di armonizzazione comunitarie intese a eliminare gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri derivanti dall'esistenza di norme tecniche divergenti. Le disposizioni di tali misure comunitarie hanno spesso carattere di completezza; nel qual caso, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di prodotti conformi alla misura di armonizzazione. Alcune normative comunitarie di armonizzazione, tuttavia, consentono agli Stati membri di fissare condizioni tecniche supplementari nel loro territorio in merito all'immissione sul mercato di un prodotto. Tali condizioni supplementari possono essere assoggettate agli articoli 28 e 30 del trattato e alle disposizioni del presente regolamento. E' pertanto opportuno, ai fini dell'efficiente attuazione del presente regolamento, che la Commissione elabori [...] un elenco non esaustivo di prodotti non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario.
- (25) Il sistema di monitoraggio di cui alla decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità<sup>17</sup> si è rivelato in larga misura inefficace in quanto dalla sua applicazione la Commissione non ha ottenuto informazioni sufficienti all'individuazione dei settori in cui l'armonizzazione avrebbe potuto essere opportuna. Detto sistema non ha neppure consentito di risolvere rapidamente alcuni problemi in materia di libera circolazione. La decisione n. 3052/95/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.

5673/08 bar/MAS/mr/T 15 ALLEGATO DG C 1 **IT** 

IT, LU: mantenere entrambi gli aggettivi qualificativi (non vincolante e non esaustivo). Dato che il PE è contrario a quest'ultimo suggerimento, la presidenza propone di mantenere "non esaustivo", che comprende anche l'idea che l'elenco possa non essere giuridicamente vincolante, non essendo completo.

GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

- (26) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo,
- (27) Le misure necessarie per attuare il presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>18</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Capo 1

### Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1

Oggetto

- 1. L'obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del mercato interno, migliorando la libera circolazione dei prodotti.
- Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità [...] competenti di uno Stato membro quando assumono o si propongono di assumere una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che ostacoli [...] la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l'articolo 28 del trattato.
- 3. Esso prevede inoltre l'istituzione [...] di punti di contatto per i prodotti [...] negli Stati membri per contribuire a [realizzare] l'obiettivo del presente regolamento quale enunciato al paragrafo 1. [...]

#### Articolo 2

### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative [destinate agli operatori economici] adottate o che si prevede di adottare, in virtù di una norma tecnica ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di qualsivoglia prodotto [...], compresi i prodotti agricoli e della pesca, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:

Chiarire che non si tratta degli utenti. DE, UK: favorevoli.

DE, IT, MT, NL: ripristinare la proposta originale. AT: rileva che "industriale" è da intendersi nei due sensi (dell'industria e opposto a "naturale"), ossia inclusi i prodotti che comportano "un livello elevato di lavoro manuale". COMM accetta il testo riveduto.

[...];

- [...]a) <u>il divieto di immettere sul mercato [...]</u> quel prodotto o tipo di prodotto [...];
- [...]b) <u>la modifica</u> [...] del prodotto o del tipo di prodotto <u>o [...] l'effettuazione di prove</u>

  <u>supplementari<sup>21</sup></u> per poterlo immettere o mantenere sul mercato;
- [...] <u>c)</u> [...] il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato.

Ai fini del primo comma, lettera **b**), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto di cui al **paragrafo 2**, **lettera c**). [...<sup>22</sup>].

- 2. Ai fini del presente regolamento, per norma tecnica<sup>23</sup> si intende **qualsiasi disposizione** legislativa, regolamentare o amministrativa di **altro tipo** di uno Stato membro [...]:
  - a) che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, e
  - b) che vieti la commercializzazione di un prodotto o di un tipo di prodotto nel territorio di tale Stato membro, o il cui rispetto sia obbligatorio quando un prodotto o un tipo di prodotto è commercializzato [...] [...] nel territorio di tale Stato membro, e

\_

[...]

ES: sostituire con "procedure di certificazione e di prova" qui e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii) proposto nell'emendamento 40 del PE. COMM: contraria all'allineamento poiché i concetti sono diversi; in questo articolo sono pertinenti soltanto le prove e i metodi di prova.

IT: riserva. La definizione di norma tecnica dovrebbe essere identica a quella della direttiva 98/34. COMM: contraria in quanto la definizione della direttiva 98/34 ha un oggetto più ampio della presente proposta di regolamento. Per questo testo occorre dunque una definizione ad hoc.

- c) che stabilisca:
  - [...] le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura [...];
  - [...] qualsiasi altro requisito prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di tutela dei consumatori o dell'ambiente e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o del tipo di prodotto o la sua commercializzazione.
- 3. Il presente regolamento non si applica alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali<sup>24</sup>.

Relazione con altre disposizioni del diritto comunitario

[...].

1.[...] Il presente regolamento non si applica ai sistemi e [...] ai componenti di interoperabilità che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

DK/DE: aggiungere "Né si applica alla decisioni adottate dagli uffici del pubblico ministero nell'ambito di un procedimento penale". DE: potrebbe anche accettare ulteriori chiarimenti nei considerando.

- 2. Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità [...] degli Stati membri a norma delle seguenti disposizioni<sup>25</sup>:
  - a) articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE;
  - b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;
  - c) articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004;
  - d) articolo 14 della direttiva 2004/49/CE<sup>26</sup>.

\_\_\_

Molte delegazioni desiderano una deroga per i metalli preziosi. A ciò si oppongono la COMM e varie altre delegazioni. La precisazione sulle autorizzazioni preventive nei nuovi considerando 8 ter e 8 quinquies è volta a trovare una soluzione di compromesso. CY, CZ, ES, FR, HU, IE, LV, PL, RO, SK, UK appoggiano questo compromesso. COMM appoggia l'intento della presidenza di trovare un compromesso in questi considerando. BE, IT: riserva sul compromesso.

AT, BE, DE, ES: aggiungere un'esclusione per le disposizioni della convenzione CIP. Armi da fuoco: secondo IT è necessaria una deroga o, secondo FI, occorre prenderla in esame. Riserva di esame: HU, PL, SK. COMM, UK: la deroga per la convenzione CIP non è necessaria. V. anche considerando 8 sexies ed emendamento 11 dell'IMCO.

### Capo 2

### Procedura per l'applicazione di una norma tecnica

Articolo 3 bis<sup>27</sup>

Informazioni [...] sul prodotto<sup>28</sup>

L'autorità competente di uno Stato membro che sottoponga un prodotto o un tipo di prodotto a una valutazione al fine di determinare se adottare o meno una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, può chiedere all'operatore economico, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, di fornire in particolare quanto segue:

- a) <u>informazioni utili sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione;</u>
  [...]
- b) <u>informazioni utili e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro.</u>

\_\_\_

Secondo varie delegazioni (BG, CZ, EE, HU, LU, MT, NL, SE) l'articolo 3 bis dovrebbe essere sostituito da un considerando. Alcune delegazioni (AT, BE, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SI, UK) preferiscono mantenere l'articolo. COMM è flessibile.

Benché le rubriche non abbiano valore giuridico, alcune delegazioni ritengono che occorra equilibrare diritti e doveri degli operatori economici. Tuttavia, visto che alcune delegazioni preferirebbero che il testo di quest'articolo comparisse nei considerando, potrebbe essere presa in considerazione una modifica della rubrica.

### Articolo 3 ter<sup>29</sup>

Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità

Gli Stati membri non rifiutano, per ragioni di competenza, i certificati e i verbali rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità a norma del<sup>30</sup> regolamento (CE) n. .../... [che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti].

### Articolo 4

Valutazione dell'esigenza di applicare una norma tecnica

- 1. L'autorità <u>competente</u> di <u>uno Stato membro</u> che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica su cui deve essere basata la decisione e che contenga <u>la</u> [...] dimostrazione tecnica o scientifica del fatto che:<sup>31</sup>
  - a) la decisione prevista è giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati all'articolo 30 del trattato o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, e
  - b) la [...] <u>decisione prevista</u> è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

DE, ES: ripristinare le parole soppresse. UK: sopprimere in linea con il considerando 13 bis. COMM: favorevole.

Possibile formulazione alternativa: "della pertinente normativa comunitaria" qualora il "Pacchetto merci" non sia adottato come pacchetto.

COMM, RO: ripristinare la proposta di COMM ("evidence", reso nel testo italiano con "dimostrare"). L'IMCO del PE è decisamente favorevole. Proposta di formulazione di DE: sostituire con: "e che contenga i motivi corroborati da fatti tecnici o scientifici in virtù dei quali:". Proposta appoggiata da DE, ES, FR, LV, MT, UK. PE non può accettare la proposta in via informale.

- <sup>32</sup>All'operatore economico interessato sono concessi almeno venti giorni lavorativi<sup>33</sup> dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni [...]<sup>34</sup>. <u>Detta comunicazione precisa il termine per la presentazione di osservazioni.</u>
- 2. Qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 è <u>adottata e</u> comunicata all'operatore economico interessato<sup>35</sup> <u>e alla Commissione<sup>36</sup> entro 20 giorni lavorativi <sup>37</sup>dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni dell'operatore economico di cui al paragrafo 1. [...] <u>La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e</u> contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le <u>eventuali</u> argomentazioni addotte dall'operatore <u>e la [giustificazione] [dimostrazione]</u> \*\* tecnica o scientifica di cui al paragrafo 1.</u>

Se giustificato dalla complessità del caso, l'autorità competente può prorogare una volta il termine di cui sopra di 20 giorni lavorativi al massimo. La proroga è debitamente motivata ed è comunicata all'operatore economico prima della scadenza del termine iniziale.

[...] <u>Qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1</u> precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. <u>Qualsiasi decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad</u> altri organi di ricorso.

AT, ES, EL, FR, IT, LV: favorevoli a un chiarimento del testo che riproduca l'ultima frase del nuovo considerando 13 ter: Le autorità degli Stati membri non sono tenute, nel quadro del presente regolamento, a giustificare la norma tecnica stessa". COMM fortemente contraria.

DK: riserva generale sui 20 venti giorni in caso di abuso del regolamento. Aggiungere un riferimento a sanzioni.

DE: ripristinare la proposta di COMM. L'IMCO del PE è decisamente favorevole. Possibile formulazione alternativa: "per rispondere/reagire"; da verificare con i giuristi-linguisti.

DE: sostituire con "identificato a norma dell'articolo 5".

L'IMCO del PE è decisamente favorevole (emendamento 51). E' considerato un pacchetto insieme con l'articolo 10. Secondo molte delegazioni (BE, DE, FR, LT, NL, PL, RO) questa comunicazione, invece di contribuire a rafforzare l'attuazione del regolamento, costituirebbe piuttosto un onere amministrativo, per di più non coerente con l'informazione di cui all'articolo 10. PL, RO: costituirebbe anche un doppione rispetto all'informazione nei singoli casi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

Alcune delegazioni nutrono dubbi sul modo di comprendere questo concetto in vari Stati membri. COMM ha fatto riferimento al regolamento n. 1182/71 del Consiglio per il concetto di giorno lavorativo.

COMM, RO: ripristinare la proposta di COMM ("evidence", reso nel testo italiano con "dimostrare"). L'IMCO del PE è decisamente favorevole.

- 3. L'autorità <u>competente</u> che, una volta data la [...] <u>comunicazione</u> scritta a norma del paragrafo 1, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa <u>immediatamente</u> l'operatore economico interessato.
- 3bis. Se, nel quadro della procedura stabilita nel presente articolo, l'autorità competente non comunica all'operatore economico una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 entro il termine specificato al paragrafo 2, il prodotto è considerato legalmente commercializzato in questo Stato membro per quanto riguarda l'applicazione [...]<sup>39</sup> della norma tecnica di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 bis

Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto

- 1. Durante la procedura di cui al presente capo l'autorità competente non sospende in via temporanea la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) il prodotto o tipo di prodotto in questione presenta, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, un rischio grave per la sicurezza e la salute degli utilizzatori; 40
  - b) il prodotto o tipo di prodotto in questione è soggetto, in uno Stato membro, a un divieto totale di fabbricazione e di commercializzazione [...] per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza [(inclusa la prevenzione della criminalità)]<sup>41</sup>

DE, RO: riserva d'esame.

DK: "persone" invece di "utilizzatori"; EE: aggiungere: "per l'ambiente". COMM e PE

UK: occorre certezza giuridica riguardo al fatto che il concetto di pubblica sicurezza copra il divieto sulle armi e le imitazioni realistiche di armi da fuoco. Testo alternativo: "la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione è generalmente vietata in uno Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza (inclusa la prevenzione della criminalità)". Questa formulazione è appoggiata da BE, DK, FR, EE, IE, RO. Riserva di esame: DE, LU, IT. COMM: pronta a distinguere le armi da altri prodotti. PE accetterebbe solo nei considerando l'aggiunta di "inclusa la prevenzione della criminalità"

- 2. L'autorità competente dello Stato membro comunica immediatamente all'operatore economico e alla Commissione la sospensione di cui al paragrafo 1. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) la notifica è corredata di una pertinente giustificazione tecnica o scientifica.
- 3. La sospensione della commercializzazione di un prodotto adottata a norma del presente articolo può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

### Informazione dell'operatore economico

<u>La richiesta di informazioni</u>, la comunicazione scritta <u>e la decisione</u> di cui al <u>capo 2</u> sono inviate <u>all'operatore economico, ossia<sup>42</sup>:</u>

- a) il fabbricante del prodotto, se stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, o colui che effettua il ricondizionamento del prodotto; o [in caso, un richiedente]<sup>43</sup> [in caso, la persona che chiede di immettere il prodotto sul mercato] [la parte interessata]; o
- b) qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alla lettera a), il rappresentante del fabbricante, se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, in assenza di rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; o
- <u>qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), altri operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui le loro attività possano incidere su caratteristiche del prodotto regolamentate dalla norma tecnica che si applica a quest'ultimo; o</u>

IT: ripristinare la proposta di COMM.

Aggiunta appoggiata da DE, DK, HU, UK.

d) qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incida su caratteristiche del prodotto regolamentate dalla norma tecnica che si applica a quest'ultimo.

[...][...]

[...][soppresso]

### Capo 3

### Punti di contatto per i prodotti

### Articolo 7

Istituzione dei punti di contatto per i prodotti

- 1. [...] Gli Stati membri designano [...] punti di contatto per i prodotti nel [...] loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
- 2. La Commissione <u>redige e</u> aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto per i prodotti <u>e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</u>.

La Commissione mette inoltre a disposizione queste informazioni su un sito web.

### Articolo 8

### Compiti

- 1. I punti di contatto per i prodotti forniscono [...] <u>su</u> richiesta, <u>tra l'altro<sup>44</sup>, di un operatore</u> <u>economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro</u>, le seguenti informazioni:
  - a) le norme tecniche applicabili [...] a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti gli stessi punti di contatto per i prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio di reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;
  - b) gli estremi delle autorità <u>competenti</u> [...] <u>nel loro Stato membro</u> in modo che sia possibile contattarle direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione di specifiche norme tecniche sul territorio nazionale;
  - c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio nazionale in caso di controversia tra le autorità competenti e un produttore o distributore;

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> RO: sopprimere "tra l'altro".

<u>d)</u> [...]

- 2. I punti di contatto per i prodotti rispondono entro [...] **quindici** <sup>45</sup>giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 [...] <sup>46</sup>.
  - [...]3. <u>Un punto di contatto per i prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico</u> interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi <u>può fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 4 le necessarie [pertinenti] informazioni o osservazioni<sup>47</sup>.</u>
- 4. I punti di contatto per i prodotti non chiedono alcun contributo per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1<sup>48</sup>

[...][soppresso]

[...]

DE, ES, FR, IT, MT, RO: favorevoli a venti giorni. BE, PL: riserva d'esame IMCO del PE: dieci giorni.

COMM propone di sopprimere questo riferimento.

DE: riserva d'esame

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> AT, DE, ES, IE: riserva.

### Rete telematica

La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto per i prodotti <u>e/o le autorità competenti degli Stati membri</u> a norma del presente regolamento.

### Capo 4

### Disposizioni finali

### Articolo 10

Obblighi di informazione

- 1. Gli Stati membri inviano <u>annualmente</u> [...[ alla Commissione <u>una</u> relazione sull'<u>applicazione</u> [...] del presente regolamento, [...] <u>contenente almeno le informazioni seguenti:<sup>49</sup></u>
  - a) il numero di comunicazioni scritte inviate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e il tipo di prodotti interessati;
  - b) dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, compresa [...] la giustificazione della decisione e il tipo di prodotti interessati; e
  - c) il numero di decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e il tipo di prodotti interessati.

Questa formulazione non aggiunge molto alla versione precedente; riformula semplicemente un accordo precedente raggiunto in sede di Gruppo. FR: appoggia questo compromesso nei confronti del PE. BE: riserva.

- 1 bis. Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la

  Commissione esamina le decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e ne

  valuta la giustificazione.
- 2. La Commissione, entro <u>tre</u>[...] anni dalla data indicata all'articolo 13, <u>e successivamente</u>

  <u>ogni cinque anni, procede a un esame e</u> presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
  relazione [...] <u>sull'applicazione</u> del presente regolamento. <u>In caso, la Commissione</u>

  <u>correda la relazione di opportune proposte al fine di migliorare la libera circolazione</u>

  <u>delle merci.</u>
- <u>3.</u> <u>La Commissione redige, pubblica e aggiorna periodicamente un elenco [...] non esaustivo<sup>50</sup> dei prodotti che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario. <u>La Commissione mette a disposizione l'elenco su un sito web.</u></u>

### Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Abrogazione

La decisione n. 3052/95/CE è abrogata.

LU: richiama l'attenzione su eventuali problemi che potrebbero sorgere se un prodotto non figurasse nell'elenco. V. anche nota relativa al considerando 24 bis.

### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

# Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo al [...] semestre<sup>51</sup> che segue la data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente

COMM non può accettare più di sei mesi. L'IMCO del PE ha votato per un'applicazione diretta del regolamento, salvo per quanto riguarda gli articoli 7 e 8, che si applicherebbero sei mesi "dopo [il primo giorno del mese successivo ai sei mesi che seguono la data di pubblicazione." La maggior parte delle delegazioni sottolinea la necessità di un regolamento con un'unica data di applicazione per l'intero testo. Alcune delegazioni sono flessibili riguardo ai sei mesi, mentre altre ritengono che un anno sia il minimo per l'istituzione dei punti di contatto per i prodotti. Il PE potrebbe accettare un compromesso di sei mesi per l'intero regolamento.